

(N. 1566)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1951

Aumento della indennità al direttore del Giardino coloniale di Palermo, a parziale modifica della tabella annessa alla legge 11 luglio 1913, n. 971

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 11 luglio 1913, n. 971, relativa alla istituzione del Giardino coloniale di Palermo, veniva stabilita una indennità di lire 1.500 annue al Direttore del Giardino coloniale stesso.

Tale assegno a tutt'oggi non ha subito alcun aumento.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge, con il quale il trattamento economico del direttore del Giardino coloniale di Palermo viene fissato, a decorrere dal 1° luglio 1949, ai sensi delle disposizioni contenute

nell'articolo 16, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, in misura pari ad un terzo dello stipendio iniziale previsto per il personale statale del grado quinto.

Per far fronte alla maggiore spesa derivante dalla disposizione predetta, si propone, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 274 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-1951.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il trattamento economico del direttore del Giardino coloniale di Palermo di cui alla tabella annessa alla legge istitutiva 11 luglio 1913, n. 971, è fissato, a decorrere dal 1° luglio 1949, a sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 16, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, in misura pari ad un terzo dello stipendio iniziale previsto per il personale statale di grado quinto.

## Art. 2.

Alla maggiore spesa di annue lire 180.000, derivante dalla presente legge, per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51, verrà provveduto mediante riduzione per l'importo di lire 360.000 dello stanziamento del capitolo n. 274 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-1951.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.